

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale [REDACTED] chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A) accertare e dichiarare che il rogito ad atti del notaio dott. [REDACTED] rep n 2321/ rac. [REDACTED] stipulato in data 21 maggio 2015, che si impugna, costituisce un atto simulato di vendita, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte di [REDACTED] a favore dei nipoti qui convenuti, [REDACTED] a fronte di detta vendita non riceveva alcun pagamento e, dunque, per spirito di liberalità, ha arricchito i convenuti in ragione di euro 71.000,00 euro o in ragione della maggior somma che dovesse essere accertata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità totale o parziale del sopracitato contratto stipulato dal de cuius [REDACTED] poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima della pretermessa [REDACTED]; B) - dichiarare e accertare che l'erede pretermesso [REDACTED] è erede necessario di [REDACTED] e, per l'effetto, ai fini di constatare la lesione per preterizione dell'attrice, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius [REDACTED] computando solo il donatum ed i relativi frutti dei beni donati dalla data della loro fittizia compravendita, non esistente il relictum, o secondo ogni altra miglior formula, e, dunque, ordinare la reintegrazione della quota di legittima della pretermessa [REDACTED] nella misura di 1/2 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni a causa donativa, che eccedono la quota di cui il de cuius [REDACTED] avrebbe potuto disporre, quantificando l'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attrice [REDACTED] per il complessivo importo di almeno 35.500,00euro (pari alla quota di 1/2 dell'asse ereditario di €71.000,00), o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, C) - per l'effetto, assegnare a favore di [REDACTED] nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di legge, come quota dei beni comuni ereditari, come sopra ricostruiti, l'immobile indicato al n. 5 nel rogito (doc. 1) e cioè “porzioni immobiliare facenti parte di un fabbricato in via degli [REDACTED] - appartamento per civile abitazione al piano terra con annesso locale cantina al piano seminterrato, del-la consistenza catastale di cinque vani, confinante nell'insieme con corte comune su tutti i lati, riportato nel Catasto Fabbricati del*



Comune di Bor-gorose al foglio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] prezzo euro 20.950 (ventimilanovecentocinquanta), secondo il valore indicato nell'atto o per quello ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi donatari di compensare la differenza rimanente della quota dell'erede legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali, con liquidazione per equivalente della differenza rimanente della quota che [REDACTED] [REDACTED] dichiara fin da ora di voler accettare e con riconoscimento del diritto dell'attrice di ottenere, anche nei confronti di terzi, la restituzione dei beni ereditari. D)- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge”.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] costituitisi in giudizio, in via “preliminare” eccepivano il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/10 e nel merito contestavano la domanda in quanto infondata, concludendo come segue: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto; - In via riconvenzionale, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: accertata la proprietà esclusiva in capo agli odierni convenuti dell'appartamento sito in Torano di Borgorose alla [REDACTED] contraddistinto in NCEU del Comune di Borgorose al foglio 107, particella 1281, sub 4, piano 1-s1, [REDACTED] e del locale garage al piano seminterrato identificato in NCEU del Comune di Borgorose al foglio [REDACTED] [REDACTED] accertato che l'odierna attrice ha occupato illegittimamente e senza titolo alcuno i predetti immobili; ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., a [REDACTED] l'immediato rilascio dei medesimi immobili in favore dei convenuti, con condanna al pagamento dei frutti maturati e non percetti dalla morte del Sig. [REDACTED] e fino al dì di effettiva restituzione, da stimarsi sulla base dei canoni di locazione che i convenuti avrebbero potuto ottenere dal bene in oggetto, ovvero di altro criterio equitativo ritenuto di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge”.*

Era assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria e



all'udienza odierna il difensore di parte attrice, nel dare atto di avere depositato il verbale di mediazione con esito positivo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite e rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., mentre il difensore dei convenuti non compariva: il giudice rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione (trattandosi di controversia in tema di riduzione di disposizioni ereditarie lesive di legittima) .

Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.

Nel caso di specie dovrà essere, pertanto, senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che parte attrice ha domandato siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuto raggiungimento, in sede di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, di un accordo per la definizione bonaria della controversia, con conseguente conciliazione della lite in sede stragiudiziale; circostanza che, in effetti, emerge dal tenore del verbale versato in atti, ove si legge, tra l'altro, che *“Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente accordo, ed all'esito dell'avvenuta esecuzione di quanto sopra esposto, di ritenersi integralmente soddisfatte delle intese raggiunte, intendendosi risolte, transatte e contestualmente rinunciate tutte le domande e le pretese che trovino titolo nei rapporti tra di loro intercorsi, relativi alla controversia sopra indicata, dichiarando nel contempo di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra per ciò che riguarda l'oggetto della presente transazione”*.

Spese di lite interamente compensate tra le parti, come espressamente richiesto dal difensore dell'attrice ed attesa la definizione tombale della vertenza, con



rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia pretesa l'una nei confronti dell'altra, come ricavabile dal prodotto verbale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande proposte da [REDACTED]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Rieti, 22/06/2023

Il Presidente

Pierfrancesco de Angelis

Il Giudice est.

Gianluca Morabito

